



DELIBERA N. 236/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI
BAGOLINO (BS) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 IN RAGIONE DELL'ADEGUAMENTO
SPONTANEO**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 giugno 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e definita l’assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;



VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024*”;

VISTA la nota del 21 maggio 2024 (prot. n. 137930), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha comunicato le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Bagolino (BS), a seguito del ricevimento della segnalazione, in data 14 maggio 2024, della sig.ra Claudia Carè, candidata Sindaco per le elezioni comunali di Bagolino (BS) con la lista civica “Tradizioni e Futuro Bagolino Ponte Caffaro”, avente a oggetto l’avvenuta pubblicazione, sulla pagina Facebook istituzionale del Comune, di due post dal carattere autoreferenziale e strumentale, volti a “promuovere l’immagine di alcuni membri dell’attuale Amministrazione comunale, avvantaggiandone la corsa per le elezioni comunali”. In particolare, in data 25 aprile 2024, è stata diffusa la foto relativa ad un messaggio di ringraziamento che un gruppo di famiglie di Ponte Caffari ha rivolto al Sindaco, al ViceSindaco e alla relativa Giunta, con commento di ringraziamento da parte dell’amministrazione, e l’11 maggio 2024, è stato pubblicato un post relativo all’avvenuto deposito della lista “Insieme per Crescere”, che sostiene l’attuale Sindaco di Bagolino nonché candidato alle prossime elezioni comunali, con indicazione di un link che rimanda al sito della lista “Insieme per Crescere” invitando gli utenti a consultarla. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 15 maggio 2024, le controdeduzioni, con la contestazione dei fatti oggetto di violazione, ha comunicato di aver archiviato la segnalazione per adeguamento spontaneo;

RITENUTO che l’avvio del procedimento amministrativo attraverso la richiesta delle controdeduzioni all’Amministrazione comunale è finalizzato all’accertamento della violazione di esclusiva competenza dell’Autorità, come disposto dall’art. 10, della legge n. 28/2000 che si avvale del competente Comitato regionale per le comunicazioni al fine di porre in essere l’istruttoria sommaria, sulla base della quale l’Autorità valuta la sussistenza della violazione ovvero adotta un provvedimento di archiviazione del procedimento avviato dal Comitato;

ESAMINATE le memorie del Sindaco del Comune di Bagolino del 17 maggio 2024 con le quali viene comunicata l’avvenuta immediata rimozione dei post oggetto di segnalazione;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che relativamente alla sovrapposizione cronologica di consultazioni elettorali, di cui almeno una di portata nazionale, tale divieto di comunicazione istituzionale



decorre a partire dalla convocazione dei comizi che si è configurata per prima in ordine cronologico, vale a dire, nel caso di specie, dall'11 aprile 2024, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di convocazione dei comizi per le elezioni europee;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

CONSIDERATO, inoltre che - come consolidato nella giurisprudenza dell'Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

RILEVATO che gli uffici di supporto al Comitato hanno verificato che i post oggetto di segnalazione non risultano più pubblicati sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Bagolino;



VISTO il provvedimento del Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia, con il quale si afferma che l'avvenuta rimozione dalla pagina Facebook istituzionale del Comune di Bagolino delle attività di comunicazione oggetto di segnalazione, in considerazione anche della tempestività della condotta riparatoria posta in essere dall'amministrazione comunale, sia idonea a configurarsi quale adempimento spontaneo agli obblighi di legge e, pertanto, a determinare l'archiviazione del procedimento;

RITENUTO di aderire alle conclusioni istruttorie formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Bagolino (BS) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba